

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2017, n. 027/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 20/2/2019, n. 020/Pres. (B.U.R. 27/2/2019, n. 9).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 3/2020 (B.U.R. 13/3/2020, S.O. n. 13).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Modalità di concessione dei contributi
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Regime di aiuto
- Art. 5 Risorse disponibili
- Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 Istruttoria delle domande
- Art. 8 Divieto generale di contribuzione
- Art. 9 Cumulabilità dei contributi
- Art. 10 Spese ammissibili
- Art. 10 bis Preselezione
- Art. 11 Valutazione degli interventi ammissibili a contributo
- Art. 12 Misura del contributo
- Art. 13 Modalità di assegnazione del contributo
- Art. 14 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi
- Art. 15 Rendicontazione della spesa ammessa a contributo
- Art. 16 Modalità di presentazione della rendicontazione
- Art. 17 Revoca
- Art. 18 Disposizioni di rinvio
- Art. 19 Disposizioni transitorie
- Art. 20 Entrata in vigore

ALLEGATO A) Misura del contributo.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale relativa alla realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21. (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando come disciplinato dall'articolo 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Nel bando sono definiti:

- a) i contenuti dei progetti, delle iniziative e manifestazioni ammesse;
- b) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande;
- c) ove possibile, le risorse disponibili;
- d) i criteri (geografici, temporali, ecc.) di individuazione delle iniziative da sottoporre a valutazione per la redazione delle graduatorie;
- e) la documentazione da allegare alla domanda di contributo.

3. Il bando è emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo ed è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati, quali a titolo esemplificativo: le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese di cui all'articolo 3, commi 4ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

(Regime di aiuti)

1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107), in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 5

(Risorse disponibili)

1. Le risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono, ove possibile, indicate nel bando di cui all'articolo 2 e stabilite dalla Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Bilancio Finanziario Gestionale.

2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il Servizio competente in materia di turismo può procedere, su conforme previsione del Bilancio Finanziario Gestionale, allo scorrimento dell'ultima graduatoria di selezione delle domande ammissibili approvata, senza procedere all'adozione di un nuovo bando.

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

3. Le domande di finanziamento, sottoscritte nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono formate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata di cui al comma 1.

4. Le domande di finanziamento sono corredate da:

- a) relazione illustrativa delle iniziative o manifestazioni con l'indicazione del programma delle stesse;
- b) scheda con i criteri di ammissibilità e di valutazione;
- c) per i soggetti beneficiari aventi natura d'impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ottenuti secondo la regola del "de minimis".

5. Costituiscono causa di esclusione la presentazione della domanda oltre il termine di cui al bando o senza l'utilizzo della procedura informatizzata.

Art. 7

(Istruttoria delle domande)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal bando di cui all'articolo 2, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

Art. 8

(Divieto generale di contribuzione)

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 9
(Cumulabilità dei contributi)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e all'articolo 8 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.

Art. 10
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o alla data di chiusura dell'analogo bando precedente:

- a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
- b) promozione sui media;
- c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
- d) compensi per forniture di beni e servizi;
- e) rimborsi spese a collaboratori;
- f) spese di segreteria organizzativa e assistenza;
- g) ospitalità;
- h) noleggio strutture e attrezzature;
- i) trasporti.

2. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, e le spese di investimento.

Art. 10 bis
(Preselezione)¹

1. Le domande di contributo sono valutate preliminarmente dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica di cui all'articolo 62, comma 5, della legge regionale 21/2016, in relazione alla rilevanza turistica sul territorio dell'iniziativa promozionale proposta, secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:

- a) rilevanza della manifestazione/iniziativa nel settore di intervento:
 - 1) internazionale: punti da 0 a 20;
 - 2) nazionale: punti da 0 a 15;
 - 3) regionale: punti da 0 a 10;
- b) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente sul sito internet di PromoTurismoFVG per favorire azioni di

¹ Articolo aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 20/2/2019, n. 020/Pres. (B.U.R. 27/2/2019, n. 9).

- continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dalla manifestazione/iniziativa: punti da 0 a 40;
- c) importo del finanziamento richiesto:
- 1) fino al 50 % della spesa complessiva da sostenere: punti 7;
 - 2) oltre il 50 % e fino al 70 % della spesa complessiva da sostenere: punti 5;
 - 3) oltre il 70 % della spesa complessiva da sostenere: punti 3.

2. Le domande che non ottengono il punteggio minimo di 22 derivante dalla somma dei punteggi di cui al comma 1 non sono ammesse alla valutazione di cui all'articolo 11.

3. Dell'esito della preselezione viene data comunicazione agli interessati.

Art.11

(Valutazione delle attività promozionali ammissibili a contributo)²

1. Le domande di contributo relative a progetti, manifestazioni e iniziative che nella fase di preselezione hanno ottenuto il punteggio minimo di 22, sono valutate dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica di cui all'articolo 10 bis, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

- a) ricadute della manifestazione/iniziativa sul settore di intervento: punti da 12 a 48;
- b) tipologia della manifestazione/iniziativa:
 - 1) numero di enti e organismi coinvolti nell'attività organizzativa dell'iniziativa: punti da 3 a 8;
 - 2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio: punti da 5 a 10;
 - 3) storicità della manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 10;
 - 4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte: punti da 7 a 20;
- c) carattere consolidato della manifestazione/iniziativa:
 - 1) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale già finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 5;
 - 2) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale non finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 7;
- d) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con la manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 30;

2. Possono accedere al contributo le iniziative/manifestazioni che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 100 ottenuto sommando il punteggio di cui all'articolo 10 bis con quello di cui al comma 1.

Art. 12

(Misura del contributo)

² Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 20/2/2019, n. 020/Pres. (B.U.R. 27/2/2019, n. 9).

1. La misura del contributo è stabilita, in relazione al punteggio ottenuto dall'iniziativa, in conformità a quanto previsto dall'allegato A) al presente regolamento nel rispetto, limitatamente ai soggetti beneficiari dell'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 53.

Art. 13

(Modalità di assegnazione del contributo)

1. Il contributo è assegnato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, che approva l'ordine ottenuto in graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base degli idonei requisiti previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).

Art. 14

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'allegato A) di cui all'articolo 12.

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

3. I contributi sono erogati, in via anticipata, fino al 70% dell'importo concesso compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

4. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.

5. Il contributo è erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 15.

Art. 15

(Rendicontazione della spesa ammessa a contributo)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 corredata da una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata nonché da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. E' consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'articolo 10, comma 1, fino al raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa.

4. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle determinate ammissibili, il finanziamento viene rideterminato in proporzione alla spesa rendicontata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d).

Art. 16

(Modalità di presentazione della rendicontazione)³

1. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

2. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quelle di cui al comma 1

Art. 17

(Revoca)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 47 a 54 della legge regionale 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi, il contributo regionale concesso può essere revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) qualora non siano rispettate le modalità contenute nel bando di cui all'articolo 2;
- b) in caso di rinuncia espressa e motivata del contributo da parte del soggetto beneficiario;
- c) non conformità tra iniziativa o manifestazione presentata e iniziativa o manifestazione realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate;
- d) qualora dal riepilogo entrate/spese di cui al comma 1 dell'articolo 15 risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'attività finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto in sede di domanda di contributo, indipendentemente

³ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 20/2/2019, n. 020/Pres. (B.U.R. 27/2/2019, n. 9).

dall'avvenuto raggiungimento, in sede di rendicontazione, dell'importo previsto nel decreto di concessione quale ammontare della spesa ammissibile.

Art. 18
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 19
(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già intervenuto il provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 6, commi da 82 a 89 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, continua ad applicarsi il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. (LR 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

2. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già intervenuto il provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 continua ad applicarsi il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle domande di contributo presentate entro il 30 novembre 2016, mediante l'apposita procedura informatizzata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della L.R. 12/2006 per le manifestazioni/iniziativa da realizzarsi nel corso del 2017.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A "MISURA DEL CONTRIBUTO" (riferito all'articolo 12)

<u>PUNTEGGIO</u>	<u>MISURA CONTRIBUTO</u>
100	€ 2.000,00
101	€ 2.500,00
102	€ 3.000,00
103	€ 3.500,00
104	€ 4.000,00
105	€ 5.000,00
106	€ 6.000,00
107	€ 7.000,00
108	€ 8.000,00
109	€ 9.000,00
110	€ 10.000,00
111	€ 11.000,00
112	€ 12.000,00
113	€ 13.000,00
114	€ 14.000,00
115	€ 15.000,00
116	€ 16.000,00
117	€ 17.000,00
118	€ 18.000,00
119	€ 19.000,00
120	€ 20.000,00
121	€ 21.000,00
122	€ 22.000,00
123	€ 23.000,00
124	€ 24.000,00
125	€ 25.000,00
126	€ 26.000,00
127	€ 27.000,00
128	€ 28.000,00
129	€ 29.000,00
130	€ 30.000,00
131	€ 32.000,00
132	€ 34.000,00
133	€ 36.000,00
134	€ 38.000,00
135	€ 40.000,00
136	€ 42.000,00
137	€ 44.000,00
138	€ 46.000,00
139	€ 48.000,00
140	€ 50.000,00
141	€ 52.000,00
142	€ 54.000,00

143	€ 56.000,00
144	€ 58.000,00
145	€ 60.000,00
146	€ 62.000,00
147	€ 64.000,00
148	€ 66.000,00
149	€ 68.000,00
150	€ 70.000,00
151	€ 72.000,00
152	€ 74.000,00
153	€ 76.000,00
154	€ 78.000,00
155	€ 80.000,00
156	€ 82.000,00
157	€ 84.000,00
158	€ 86.000,00
159	€ 88.000,00
160	€ 90.000,00
161	€ 92.000,00
162	€ 94.000,00
163	€ 96.000,00
164	€ 98.000,00
165	€ 100.000,00
166	€ 102.000,00
167	€ 104.000,00
168	€ 106.000,00
169	€ 108.000,00
170	€ 110.000,00
171	€ 112.000,00
172	€ 114.000,00
173	€ 116.000,00
174	€ 118.000,00
175	€ 120.000,00
176	€ 122.000,00
177	€ 124.000,00
178	€ 126.000,00
179	€ 128.000,00
180	€ 130.000,00
181	€ 132.000,00
182	€ 134.000,00
183	€ 136.000,00
184	€ 138.000,00
185	€ 140.000,00
186	€ 142.000,00
187	€ 144.000,00
188	€ 146.000,00

189	€ 148.000,00
190	€ 150.000,00
191	€ 155.000,00
192	€ 160.000,00
193	€ 165.000,00
194	€ 170.000,00
195	€ 175.000,00
196	€ 180.000,00
197	€ 185.000,00
198	€ 190.000,00
199	€ 195.000,00
200	€ 200.000,00